

## **REGOLAMENTO INERENTE LA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E ALLE STRUTTURE E ALL'INTRODUZIONE DI OGGETTI ALL'INTERNO DEGLI SPAZI SCOLASTICI**

### **PREMESSA**

Il rispetto dei beni comuni e, nel caso particolare, di locali, arredi ed attrezzature, sussidi didattici della scuola, è un dovere civico. Il danno volontario e lo spreco si configurano come comportamenti irresponsabili, non sostenibili a livello ecologico e sociale. La scuola opera affinché il senso civico di appartenenza e quello affettivo di filiazione, rendano i ragazzi e le ragazze consapevoli che il bene collettivo è un bene che passa dalla cura del singolo e che la cura di oggi è la garanzia di utilizzo per chi verrà dopo e ne avrà bisogno.

Ogni componente scolastica (alunni, docenti e non docenti), quindi, è tenuta a salvaguardare le condizioni funzionali ed igieniche degli ambienti e alla conservazione di arredi e attrezzature

### **PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

1. Gli alunni sono sempre responsabili dei propri beni/oggetti in via esclusiva se i medesimi non hanno alcuna relazione con le attività didattiche ed educative agite nel contesto scolastico. Diventano corresponsabili insieme alla scuola, invece, quando i loro oggetti e/o beni personali concorrono alla realizzazione di attività didattiche mediante espressa richiesta del corpo.
2. La scuola non risponde, mai, dei danni causati agli oggetti/beni degli alunni quando questi non potevano essere introdotti negli spazi scolastici secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Chi crea un danno è tenuto al suo risarcimento.

### **CAPO 1 – DANNI A MATERIALI E STRUTTURE**

#### **Art. 1 - risarcimento del danno arrecato al patrimonio scolastico**

- a) Gli utenti/utilizzatori che dovessero rendersi responsabili di danni causati al patrimonio scolastico (beni, arredi, strutture...) saranno tenute al risarcimento del danno. Tale risarcimento è definito dal preventivo acquisito per la riparazione/sostituzione/ripristino. Nel caso di danni afferenti al patrimonio edilizio, di stretta competenza dell'ente proprietario, le modalità di risarcimento del danno saranno definite e concordate con l'ente proprietario.
- b) La responsabilità è accertata mediante relazione scritta e depositata agli atti dalla quale dovranno emergere gli elementi fattuali e documentati che definiscono la medesima responsabilità.
- c) La responsabilità del danno potrebbe essere rilevante anche sul piano disciplinare.
- d) Chiunque accerti un danno, è tenuto alla tempestiva comunicazione al personale scolastico (ai collaboratori, al personale docente, alla segreteria, al direttore dei servizi amministrativi, al dirigente scolastico).
- e) Il risarcimento del danno è comunicato al responsabile mediante comunicazione ufficiale nella quale sono indicati i fatti in modo sintetico, l'accertamento della responsabilità nonché gli estremi dell'evento di pagamento con la relativa causale.
- f) Qualora non fosse possibile risalire al responsabile del danno arrecato, il preventivo del ripristino verrà utilizzato per integrare la quota di contributo liberale da parte delle famiglie con apposita dicitura riferita al danno subito e all'assenza di un responsabile.
- g) Sono fatti salvi tutti i casi in cui il danno comporti specifiche denunce presso altre autorità competenti.

#### **Art. 2 - oggetti alimentati a batteria e oggetti pericolosi**

- a) Non è mai consentito introdurre oggetti alimentati a batteria (devices, veicoli...) salvo i casi specifici così come disciplinati dal presente regolamento. Nei casi in cui è consentito l'introduzione di oggetti alimentati a batteria, sarà cura dei proprietari assicurarsi che lo stato della batteria stessa sia integro.
- b) In caso di danni provocati dalle batterie, il proprietario si assume la piena ed esclusiva responsabilità dei medesimi.
- c) Non è mai possibile ricaricare le batterie presso i locali scolastici. In caso di attività didattiche che prevedano l'utilizzo di oggetti alimentati a batteria, sarà il/la docente che coordina le attività a predisporre postazioni di ricarica/alimentazione, in sicurezza, per i beni che dovessero averne bisogno.
- d) Non possono essere introdotti a scuola oggetti pericolosi. Qualora si rendesse necessario, per un'attività didattica, l'introduzione di un oggetto potenzialmente pericoloso, lo stesso dovrà essere inderogabilmente consegnato, dalla famiglia, al/la docente di riferimento che custodirà il bene fino alla riconsegna alla famiglia.

## **CAPO 2 – INTRODUZIONE OGGETTI PERSONALI A SCUOLA**

### **Art. 2 – introduzione di oggetti/beni personali negli spazi scolastici**

- a) È consentita l'introduzione a scuola dei soli oggetti e beni funzionali alle attività didattiche e preventivamente concordate con i/le docenti. Per il medesimo motivo non è consentito introdurre negli spazi della scuola alcun genere di oggetto/ bene personale non espressamente funzionale alle attività didattiche. Onde facilitare una maggiore comprensione della disciplina si riporta, come esempio, l'utilizzo del cellulare. Il cellulare, come oggetto personale, non è ammesso nei locali scolastici e la sua custodia, per effetto del mancato rispetto del divieto, è in capo agli/le alunni/e stessi/e. Laddove viene prevista la raccolta e il deposito degli stessi presso un cassetto della cattedra (o scatola, o scaffale apposito) non discende comunque alcun onere di custodia da parte del personale docente. In caso di furto, danneggiamento o manomissione, infatti, la famiglia non avrà diritto a chiedere alcun genere di risarcimento o invocare forme di corresponsabilità. Nel caso in cui, viceversa, il cellulare venga richiesto per un'attività didattica, la scuola si assume la corresponsabilità della custodia e in caso di furto, danneggiamento o manomissione, individuata la corresponsabilità, la famiglia potrà richiedere la copertura assicurativa.
- b) Non è mai consentito introdurre veicoli a batteria come monopattini e biciclette e in caso di specifiche attività didattiche, gli stessi dovranno stazionare e attendere fuori dai perimetri scolastici.
- c) Non è mai consentito introdurre oggetti/ beni personali di valore che, comunque, non potranno mai essere richiesti per qualsiasi attività didattica.
- d) L'introduzione abusiva di oggetti/ beni non consentiti diventa fonte di responsabilità diretta da parte di chi li introduce, qualora dall'introduzione dovesse derivarne un danno diretto o indiretto a persone o cose. Tale responsabilità rileva tanto sul piano giuridico che disciplinare
- e) Per il deposito degli oggetti o beni personali funzionali alle attività extra scolastiche non verranno messi a disposizione locali chiusi da porte e il personale collaboratore scolastico non potrà essere in nessun modo comandato per il trasporto e il deposito dei beni/oggetti introdotti. Saranno gli alunni stessi a depositare i loro oggetti personali presso gli spazi individuati e a riprenderli prima dell'inizio delle attività.

### **Art. 3 – biciclette**

- a) L'accesso delle biciclette non elettriche è consentito esclusivamente nei cortili dei plessi dove sono disponibili apposite rastrelliere. Le biciclette sono ammesse nel limite massimo consentito dalle rastrelliere.
- b) In caso di mancanza di posti non è consentito ancorare le bici al di fuori delle rastrelliere (ringhiere, pali o altro) dentro il cortile della scuola. Le stesse dovranno essere lasciate fuori dal

cortile e ancorate lontano dalla cancellata di recinzione.

**Art. 4 – responsabilità del deposito e della custodia**

- a) La scuola non assume alcun genere di responsabilità in ordine alla custodia di ciò che non è consentito introdurre negli spazi scolastici.
- b) Ogni genere di danno, furto, manomissione causato al materiale in deposito esclude forme di corresponsabilità per mancata custodia da parte della scuola e ogni pretesa di risarcimento danno da parte dei proprietari.
- c) La scuola diventa corresponsabile della custodia di beni/oggetti personali solo nel caso in cui immedesimi vengono introdotti nei locali scolastici per esplicite attività didattiche.
- d) Il personale, le famiglie e gli utenti anche occasionali accettano le disposizioni di cui al capoverso precedente e ne prendono visione prima di introdurre gli oggetti consentiti dal presente regolamento